



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

composta dai magistrati

dott. [REDACTED] Presidente rel.

dott. [REDACTED] Consigliere

dott. [REDACTED] Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 73 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2021 promosso da

[REDACTED] (P.I.: [REDACTED]), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv. Caterina Mureddu, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sorgentone per procura speciale allegata all'atto di citazione di primo grado,

appellante

CONTRO

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende per procura generale 19-10-07 Notai [REDACTED]

appellato

All'udienza del 12-05-2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte

- 1) accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, pur costantemente affidato, non sono state pattuite le condizioni economiche ultra legali ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la c.m.s., comm. disp. fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni;
- 2) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta dei c/c per cui è causa e di formazione degli e/c e avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche ultra legali non pattuite;
- 3) per l'effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare il saldo del c/c 70035065 al momento della chiusura con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data, epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia;
- 4) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'avv. Sorgentone che si dichiara antistatario.

Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte

- 1) rigettare l'avversa impugnazione perché infondata per i motivi di cui sopra e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- 2) sempre con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 682/2020 il Tribunale di Sassari rigettava la domanda proposta dalla [REDACTED] nei confronti della Banca [REDACTED] volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di interessi, commissioni e spese applicate al rapporto di conto corrente n. 70035065 aperto il 10-01-2008 e chiuso il 30-04-2012. Le spese processuali erano poste a carico della parte soccombente.

Parte attrice lamentava l'applicazione di competenze e costi mai validamente pattuiti sul rapporto dedotto in giudizio, producendo una serie non completa di estratti conto e scalari e insistendo per

l'esibizione del documento contrattuale, ove esistente, e degli estratti conto mancanti, già sollecitati con richiesta scritta inviata alla banca prima dell'introduzione del giudizio; chiedeva quindi la rideterminazione del saldo al netto delle poste debitorie prive di valido titolo nonché la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente pagate.

A sua volta la convenuta contestava i presupposti per l'accoglimento della domanda, eccependo il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte attrice.

Premesso che la società attrice era onerata della produzione del contratto di conto corrente, del quale era allegata l'invalidità parziale, nonché della serie integrale degli estratti conto, dei quali poteva facilmente procurarsi copia prima dell'introduzione del giudizio, il tribunale reputava infondate le censure di nullità svolte con riferimento alle clausole sugli interessi e sulle commissioni applicati non verificabili stante l'indisponibilità del documento contrattuale.

Avverso tale decisione ha proposto appello la società correntista, deducendo la violazione degli artt. 2697 c.c., 115-116 c.p.c. nella parte in cui il tribunale rigettava la domanda in ragione del fallimento dell'onere probatorio, a fronte, da un lato, dell'allegazione attrice circa la mancanza di valido titolo delle condizioni ricavabili dalla serie degli estratti prodotti, e, dall'altro, della mancata contestazione della convenuta dell'inesistenza di una valida pattuizione contrattuale laddove si limitava ad affermare genericamente che, vista l'epoca in cui era sorto il rapporto, il contratto era stato certamente stipulato in forma scritta.

Si è costituito il [REDACTED], cessionario del ramo d'azienda, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La causa, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi decisa sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione è fondata.

Appare utile richiamare le deduzioni svolte dall'attore in primo grado laddove sosteneva la mancanza di valido titolo delle condizioni (tassi, commissioni e spese) applicate al rapporto di

conto corrente n. 70035065, aperto il 10-01-2008 e chiuso il 30-04-2012, e chiedeva la rettifica dell'ultimo saldo nonché la condanna della banca convenuta alla restituzione dell'indebito; in via subordinata, nel caso la banca convenuta producesse un contratto scritto di conto corrente, deduceva l'illegittimità dell'anatocismo, della c.m.s., delle condizioni usurarie e delle clausole vessatorie.

La convenuta, a sua volta, eccepiva la genericità della contestazione e obiettava che per poter valutare la validità delle clausole occorreva esaminare il testo del contratto che l'attore mancava di produrre nonostante non ne negasse la sottoscrizione.

Diversamente da quanto opinato in prime cure, deve ritenersi che nell'atto introduttivo di primo grado fosse chiaramente contestata la mancanza di un contratto scritto di conto corrente e quindi l'inesistenza di un valido titolo per l'applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, della c.m.s. e di altre commissioni e spese risultanti dalle comunicazioni periodiche inviate dalla banca alla cliente, che di per sé non costituivano la fonte di tali addebiti, (v. pag 1-2 e conclusione n. 1 dell'atto di citazione di primo grado) cosicché era onere della banca, convenuta in accertamento negativo, dimostrare la stipulazione per iscritto delle condizioni economiche applicate. Al riguardo va anche richiamato il consolidato principio applicato da questa Corte secondo il quale, in assenza di una convenzione scritta, non può certamente ritenersi che la determinazione di interessi ultralegali si fosse formata *per facta concludentia*, ostandovi il disposto dell'art. 1284 c. 3 c.c.

Non è dunque condivisibile il percorso logico giuridico esposto dal primo giudice laddove fondava la pronuncia di rigetto della domanda di rettifica del saldo sul fallimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice di produrre il contratto, di cui contestava invece la valida esistenza (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 6480/21 che ha osservato che la regola generale, secondo la quale il correntista deve provare l'inesistenza della clausola giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto, è operativa ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, mentre, nell'ipotesi di allegazione attorea di un contratto *verbis tantum*, incombe sulla banca l'onere di produrre il documento contrattuale di cui assuma la stipulazione).

In riforma della sentenza impugnata deve pertanto essere dichiarata la nullità, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 1422 c.c., 117 Tub degli interessi ultralegali, dell'anatocismo e delle commissioni e spese applicati al conto dedotto in giudizio, ma non pattuiti per iscritto. Va accolta anche la domanda di ripetizione di indebitto, trattandosi di conto chiuso con pagamento da parte del correntista della somma in dare risultante nell'estratto di chiusura (v. annotazione di pagamento nell'estratto al 30-04-2012).

L'onere di provare l'applicazione delle poste prive di titolo era assolta, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c. 1 c.c., mediante la produzione di una serie di estratti conto e scalari, che ha consentito al consulente tecnico nominato nel presente grado di procedere all'operazione di ricalcolo del saldo del conto corrente dedotto in giudizio, previa espunzione degli interessi ultralegali e di commissioni e spese non pattuite (cfr. Cass. Civ. n. 3858/21: "*... non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile*").

L'ausiliario officiato ha proceduto all'eliminazione delle poste ingiustificate utilizzando il saldo esposto nel primo estratto conto prodotto (alla data di apertura del conto) ed operando la rettifica delle competenze espunte negli estratti versati in causa. La correttezza di tale metodologia non è stata in sé contestata dal c.t.p. di parte appellata, il quale si è soffermato soltanto sulla ripartizione dell'onere della prova e sull'espunzione dell'anatocismo.

Il c.t.u. ha spiegato che l'assenza di alcuni estratti conto non ha ostacolato la rideterminazione del saldo finale, "*trattandosi di estratti conto relativi a periodi intermedi i cui pochi movimenti, sebbene per somma algebrica riferita alla stessa data valuta, possono estrarsi matematicamente a*

ritroso dai saldi risultanti dai riepilogativi estratti scalari”, mentre per i periodi non documentati dai relativi scalari non ha proceduto al ricalcolo degli interessi, commissioni e spese.

In disparte che nell’ipotesi, come nella specie, non siano contestate le operazioni annotate negli estratti, per le quale sole è opponibile la preclusione di cui all’art. 1832 c.c., la ricostruzione del conto può essere eseguita anche sugli estratti scalari, giova ricordare che l’azione proposta dal correntista non presuppone necessariamente la produzione integrale delle serie degli estratti dall’accensione del rapporto, il quale, pur essendo unitario, non deve essere esaminato in base a criteri rigidi e massimalistici e ben può essere rielaborato nei limiti degli estratti prodotti (cfr. Cass. Civ. n. 14074/18; n. 31187/2018: *“Qualora il cliente limiti l’adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell’intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) – può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”*; v. anche Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 330/20; n. 18815/22; 24095/22; n. 5887/21: *“Il correntista che agisce in ripetizione può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto. E così fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole nell’ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto”*).

Quanto all’eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la cui applicazione era contestata in primo grado con riferimento sia all’assenza della relativa pattuizione sia comunque alla conformità alle disposizioni normative, è appena il caso di osservare che nel quesito peritale era richiesta la rideterminazione del saldo al tasso legale (e in via alternativa al tasso sostitutivo ex art. 117 Tub), senza includere l’anatocismo, la cui applicazione è subordinata alla specifica pattuizione

nella forma reciproca, non potendosi considerare equipollente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e/o l'inserimento nelle comunicazioni periodiche trattandosi di modifica peggiorativa (v. Cass. Civ. Sez. I, 22-05-14 n. 11400; id, 21-10-19 n. 26769; nella specie, la pattuizione espressa sull'anatocismo paritario risulta intervenuta soltanto con la sottoscrizione della apposita clausola nei contratti stipulati nel 2009 per il rapporto n. 62372 e nel 2007 per il rapporto n. 70427746. Al riguardo la Suprema Corte ha di recente confermato il consolidato orientamento, precisando che *“l'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al citato art. 7 (delibera CICR 9-02-2000) al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una nuova pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR ... è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione trimestrale con pari periodicità, giacchè sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici”* n. 9040/20; conf. n. 29420/20).

Delle due ipotesi alternative di rettifica offerte dal consulente tecnico (tasso legale, tasso sostitutivo) deve preferirsi il ricalcolo al tasso legale, trattandosi di rapporto non regolato da contratto scritto.

All'esito delle operazioni compiute, il saldo del conto n. 70035065 al 30-04-2012 deve essere rettificato in euro 14.319,50 a credito della correntista, ivi compresi gli interessi attivi al medesimo tasso, che concorrono al calcolo della liquidazione di chiusura (cfr. Cass. Civ. n. 31187/18), come naturale effetto del procedimento di rideterminazione una volta che il conto è divenuto attivo.

Profilo differente, che attiene agli accessori relativi all'indebito da ripetere, riguarda la spettanza degli interessi (corrispettivi) sulla somma di denaro di cui *“la legge considera legittima l'utilizzazione ... da parte dell'accipiens in buona fede prima della “domanda” nel senso qui specificato* “ (S.U. n. 15895/19), che, in deroga al disposto generale ex art. 1282 c.c., decorrono dal giorno della domanda, ma che nella specie non sono stati richiesti.

Il [REDACTED], in persona del legale rappresentante, deve dunque essere condannato al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di euro 14.319,50.

Le spese processuali, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità media, e le spese di consulenza, già liquidate, devono essere poste a carico dell'appellata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza 682/2020 del Tribunale di Sassari, dichiara la nullità degli interessi debitori ultralegali e anatocistici e delle commissioni e spese annotate negli estratti prodotti a valere sul conto corrente n. 70035065 e condanna il [REDACTED], in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di euro 14.319,50;
- 2) condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in euro 5.072,00 per il primo grado, di cui euro 4.835,00 per compensi ed euro 6.164,50 per il presente grado, di cui euro 5.809,00 per compensi oltre quanto dovuto per legge, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario;
- 3) pone a carico dell'appellata le spese di c.t.u., già liquidate.

Così deciso in Sassari il 3-08-2023

Il Presidente rel.

Dott. [REDACTED]